

STATUTO

EDIZIONE NOVEMBRE 2009

Approvato con Decreto del Ministro del Tesoro n. 436063 del 29 luglio 1992 e modificato con delibere assembleari 11 dicembre 1995, 4 novembre 1996, 30 aprile 1999, 29 giugno 2001, con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 2001 (su delega dell'Assemblea del 29 giugno 2001), con delibera assembleare 22 aprile 2002, con delibera assembleare 29 aprile 2003, con delibera assembleare 25 giugno 2004, con delibera assembleare 21 gennaio 2005, con delibera del Consiglio di Amministrazione 27 luglio 2007 (su delega dell'Assemblea del 29 giugno 2001), con delibera assembleare 26 ottobre 2007 e con delibera assembleare 11 novembre 2009.

Sede legale: Cagliari - Viale Bonaria, 33
Sede amministrativa e Direzione generale: Sassari - Viale Umberto, 36
Capitale sociale euro 155.247.762,00 i.v.
Cod. fisc. e num. iscriz. al Registro delle Imprese di Cagliari n. 01564560900
Albo delle Banche n. 1015.7
Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna» n. 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento
della Banca popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa

SOMMARIO

Titolo I

Denominazione - Oggetto Sociale - Durata - Sede

Art. 1 - Denominazione	pag.	5
Art. 2 - Oggetto sociale	»	5
Art. 3 - Sede	»	6
Art. 4 - Durata	»	6

Titolo II

Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 5 - Capitale sociale	»	6
Art. 6 - Aumenti di capitale	»	7
Art. 7 - Partecipazione al capitale	»	7
Art. 8 - Trasferimento delle azioni	»	7
Art. 9 - Sospensione del diritto di voto	»	7

Titolo III

Organi Sociali

Capo I

Assemblea generale

Art. 10 - Assemblea dei soci	»	7
Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea	»	8
Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea	»	8
Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea	»	8
Art. 14 - Competenze dell'Assemblea	»	8
Art. 15 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria	»	9
Art. 16 - Maggioranze per l'Assemblea straordinaria	»	9

Capo II

Amministrazione

Art. 17 - Consiglio di amministrazione	»	9
Art. 18 - Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni	»	10
Art. 18 bis - Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	»	11
Art. 19 - Convocazione del Consiglio	»	12
Art. 20 - Deliberazioni	»	13
Art. 21 - Segretario - Verbali	»	13

Capo III

Comitato esecutivo

Art. 22 - Composizione	»	13
Art. 23 - Attribuzioni del Comitato esecutivo e obblighi di informativa	»	13
Art. 24 - Funzionamento del Comitato esecutivo	»	14

Capo IV

Presidenza

Art. 25 - Funzioni del Presidente	»	15
-----------------------------------	---	----

Capo V
Collegio sindacale

Art. 26 - Composizione – Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale pag. 15

Titolo IV
Direzione Generale

Art. 27 - Competenze del Direttore generale » 17

Art. 28 - Vice Direttori generali » 18

Titolo V
Organizzazione degli Azionisti di Risparmio

Art. 29 - Assemblea speciale » 19

Art. 30 - Rappresentante comune » 19

Titolo VI
Organizzazione dei Titolari di altre categorie di Azioni

Art. 31 - Assemblee speciali » 20

Titolo VII
Bilancio e Utili

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio » 20

Art. 33 - Riparto degli utili » 20

Titolo VIII
Dipendenze e Rappresentanze

Art. 34 - Dipendenze » 21

Titolo IX
Rappresentanza Legale e Firma Sociale

Art. 35 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma » 21

Titolo X
Disposizioni Finali

Art. 36 - Diritto di recesso » 22

Art. 37 - Scioglimento della Società » 22

Art. 38 - Esclusione dalle negoziazioni » 23

Art. 39 - Riduzione del capitale » 23

Art. 40 - Rinvio » 23

TITOLO I
DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - DURATA -SEDE

Art. 1 - Denominazione

1. Il Banco di Sardegna S.p.A. (di seguito indicato anche come Banco) è una società per azioni costituita con atto unilaterale ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con atto n. 112143/26305 a rep. del Notaio Roberto Vacca di Cagliari, mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico (costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298), traente le sue origini, attraverso l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e di Sassari, dalla Cassa ademprive della Sardegna di cui alle leggi 2 agosto 1897, n. 382, e 28 luglio 1902, n. 342.

2. Il suddetto conferimento è realizzato in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico in data 26 giugno 1992 e approvato con decreto del Ministro del Tesoro in data 29 luglio 1992, n. 436063.

Art. 2 - Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, ivi comprese tutte le attività che l'Ente conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi.

2. Essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. La Società fa parte del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna». In tale qualità, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo emana, nell'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. Gli amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato od informazione richiesti, per l'emanazione delle disposizioni stesse.

4. Alla Società, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario «Banca popolare dell'Emilia Romagna», è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate. In ogni caso essa è tenuta a osservare e a far osservare alle sue controllate le disposizioni che la Capogruppo emana nell'esercizio dell'attività di direzione

e coordinamento e a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

Art. 3 - Sede

1. La Società ha sede legale in Cagliari, Viale Bonaria 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, Viale Umberto 36.

2. Essa, previa le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero istituendo dipendenze e rappresentanze.

Art. 4 - Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100.

TITOLO II ***CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI***

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di euro 155.247.762 interamente versato, ed è rappresentato da n. 51.749.254 azioni del valore nominale di euro 3 ciascuna, di cui:

- n. 43.981.509 azioni per il valore nominale complessivo di euro 131.944.527 sono ordinarie;
- n. 1.167.745 azioni per il valore nominale complessivo di euro 3.503.235 sono privilegiate;
- n. 6.600.000 azioni, per il valore nominale complessivo di euro 19.800.000 sono di risparmio.

2. Le azioni sono nominative e, quando la legge lo consente, anche al portatore se interamente liberate. Tutte le azioni sono indivisibili.

Le azioni di risparmio sono trasferibili secondo le modalità previste per gli strumenti finanziari quotati.

3. Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria si possono creare categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Art. 6 - Aumenti di capitale

1. In caso di aumento di capitale, la Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 c.c., può riservare emissioni di azioni a favore di propri dipendenti.

2. Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimenti di crediti e/o di beni in natura. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento stesso della sottoscrizione.

Art. 7 - Partecipazione al capitale

1. La sottoscrizione e l'acquisto di azioni della Società, da chiunque effettuati, direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, sono soggetti alle disposizioni del Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ed eventuali successive modificazioni.

Art. 8 - Trasferimento delle azioni

1. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della società secondo le modalità di legge.

Art. 9 - Sospensione del diritto di voto

1. Non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali le autorizzazioni previste dalla vigente normativa non siano state ottenute, ovvero siano state sospese o revocate. Il diritto di voto non può essere, altresì, esercitato per le azioni per le quali siano state omesse le prescritte comunicazioni.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Capo I Assemblea generale

Art. 10 - Assemblea dei soci

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 11 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione, anche in luogo diverso dalla sede legale o da quella amministrativa, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro il termine stabilito dalla legge. Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno una seconda adunanza per il caso che la prima vada deserta.

Art. 12 - Diritto di intervento in Assemblea

1. Per l'ammissione, l'intervento e la rappresentanza in Assemblea valgono le norme di legge.

Art. 13 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 35, primo comma.

2. Il Presidente è assistito da un Segretario. Funge da segretario dell'Assemblea il Segretario del Consiglio di amministrazione. Nei casi di cui all'art. 2375, secondo comma, c.c. e in ogni altro caso in cui il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

3. L'Assemblea nomina, ove lo ritenga, due scrutatori tra gli azionisti e/o i Sindaci.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Nell'Assemblea ordinaria hanno diritto di voto le sole azioni ordinarie.

Nell'Assemblea straordinaria hanno diritto di voto le azioni ordinarie e quelle privilegiate.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa, oltre a deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge:

- discute e approva il bilancio d'esercizio;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale;
- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione contabile ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;

- determina il compenso spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, del Collegio sindacale e della Società incaricata della revisione contabile;
- approva le politiche di remunerazione a favore di Amministratori, di dipendenti o di collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato;
- approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza nei casi previsti dalla legge.

Art. 15 - Maggioranze per l'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

2. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

Art. 16 - Maggioranze per l'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione nonché in terza convocazione, nei termini e con le maggioranze previsti dalla legge.

Capo II *Amministrazione*

Art. 17 - Consiglio di amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea, composto da dieci a sedici membri compresi il Presidente e il Vice Presidente.

2. Tutti gli Amministratori debbono possedere i requisiti previsti dalla legge. Almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 D. Lgs. n. 58/1998.

3. Il Presidente, il Vice Presidente e gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

4. Per la sostituzione dei Consiglieri che cessano dall'ufficio valgono le disposizioni di legge.

Art. 18 - Competenze del Consiglio e deleghe di attribuzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Banco e, segnatamente, sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o in forza del presente Statuto, riservate in modo tassativo all'Assemblea.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, è di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione:

- a) determinare gli indirizzi generali di gestione e di sviluppo organizzativo, approvare le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari;
- b) approvare regolamenti interni;
- c) nominare il Direttore generale, nonché i Vice Direttori generali, i Direttori centrali, definendone le competenze e il trattamento economico; nominare i responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e i dirigenti;
- d) assumere o cedere partecipazioni, salvo quanto disposto dal precedente art. 14, comma 2;
- e) deliberare sull'apertura, chiusura e trasferimento di dipendenze e uffici della Società;
- f) deliberare sulle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti per i dirigenti;
- g) deliberare – salvo quanto previsto nei successivi artt. 23, secondo comma, e 25, secondo comma - sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci di istituti, società, consorzi ed enti in genere cui la Società partecipi, nonché di altri enti alla nomina dei cui amministratori e/o sindaci essa sia chiamata a provvedere;
- h) deliberare in materia di costruzione, acquisto, vendita e permuta di immobili;
- i) deliberare sui contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale della Società;
- l) deliberare i criteri per il coordinamento delle società controllate, fermo restando quanto indicato nell'art. 2, 4° comma;
- m) deliberare la fusione nei casi di incorporazione di società interamente possedute e di società possedute al novanta per cento;
- n) deliberare gli adeguamenti dello Statuto sociale alle disposizioni previste da norme imperative;
- o) deliberare sulla determinazione dei budget annuali di spesa;

- p) deliberare sul progetto di bilancio e sulle proposte di riparto dell'utile di esercizio;
- q) deliberare sulle proposte di modifica statutaria;
- r) proporre all'Assemblea l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili e le operazioni sul capitale sociale;
- s) deliberare sul conferimento di deleghe agli Amministratori;
- t) deliberare su costituzione, composizione, competenze e durata del Comitato esecutivo e di eventuali altri comitati o commissioni;
- u) deliberare sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, sentito il parere del Collegio sindacale;
- v) deliberare sull'assunzione di posizioni di rischio, quando superiori al decimo del patrimonio rilevante ai fini di Vigilanza.

3. Salvo quanto previsto nel precedente comma, il Consiglio di amministrazione, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Amministratore, può delegare al Comitato esecutivo e al Direttore generale proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. In particolare può delegare al Comitato esecutivo poteri in materia di concessione del credito.

4. Il Consiglio di amministrazione, fermo restando quanto disposto dall'art. 27 per il Direttore generale, può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente a dirigenti, a quadri direttivi e a preposti alle dipendenze, singolarmente o anche riuniti in Comitati. Le decisioni assunte dai predetti delegati in tema di erogazione del credito devono essere portate a conoscenza del Comitato esecutivo, secondo modalità fissate dal Consiglio di amministrazione, al quale è resa un'informativa per importi globali.

5. Il conferimento di poteri a singoli Consiglieri di amministrazione può riguardare unicamente determinati atti o singoli negozi.

6. Il Consiglio di Amministrazione riferisce al Collegio sindacale, con apposita relazione trimestrale, nella quale le operazioni di credito sono riportate per importo globale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate; in particolare l'informativa è resa sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse.

Art. 18 bis – Altre competenze del Consiglio: nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

1. È di competenza esclusiva del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, nonché i poteri e le funzioni stabiliti dal Consiglio all'atto della nomina o con successiva deliberazione.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza di lavoro di almeno un triennio in posizione di adeguata responsabilità in ambito amministrativo e contabile nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo.

Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di professionalità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili deve possedere i requisiti di onorabilità prescritti per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo in banche. Il Consiglio di amministrazione procede alla verifica dei requisiti di onorabilità; la perdita dei requisiti comporta decadenza dall'ufficio, che deve essere dichiarata dal Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza della perdita dei requisiti suddetti.

4. L'incarico ha durata indeterminata e, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, può essere revocato.

Art. 19 - Convocazione del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, di regola, con frequenza mensile e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta, indicante gli argomenti da trattare, da almeno un terzo degli Amministratori in carica o dal Collegio sindacale e ne formula l'ordine del giorno.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, le funzioni sono esercitate dal Consigliere espressamente designato dal Consiglio di amministrazione.

3. La convocazione è fatta con avviso - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza (che può essere diverso da quello della sede legale e della sede amministrativa, purché nell'ambito della Unione Europea) e degli argomenti da trattare - trasmesso per raccomandata, telegramma, telex o telefax, per posta elettronica o, comunque, per altro mezzo tecnologico che consenta la certezza della ricezione, almeno sei giorni prima della riunione e inviato al domicilio di ciascun Amministratore e Sindaco effettivo. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione.

4. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

5. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 20 - Deliberazioni

- 1.** Il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci, è validamente costituito con l'intervento della maggioranza degli Amministratori in carica.
- 2.** Le deliberazioni debbono essere approvate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 21 - Segretario - Verbali

- 1.** Il Segretario del Consiglio di amministrazione è nominato, dal Consiglio stesso, fra i dirigenti o quadri direttivi del Banco.
- 2.** I verbali delle riunioni del Consiglio, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente, o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.
- 3.** Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Capo III Comitato esecutivo

Art. 22 - Composizione

- 1.** Il Consiglio di amministrazione può nominare, fra i propri componenti, un Comitato esecutivo, composto da un minimo di cinque fino a sette membri. Il Presidente e il Vice Presidente del Comitato esecutivo sono nominati dal Consiglio di amministrazione. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo di cui venga chiamato a far parte. Il Segretario del Consiglio di amministrazione è anche Segretario del Comitato esecutivo.

Art. 23 - Attribuzioni del Comitato Esecutivo e obblighi di informativa

- 1.** Il Comitato esecutivo è investito dei poteri e delle attribuzioni a esso delegati dal Consiglio di amministrazione.
- 2.** In caso di urgenza il Comitato esecutivo può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare od operazione che non siano riservati alla competenza esclusiva

del Consiglio di amministrazione, nonché le deliberazioni di cui al precedente art. 18, secondo comma, lettera g). Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione al Consiglio di amministrazione in occasione della prima seduta successiva.

3. Il Presidente del Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di amministrazione in ordine all'attività svolta dal Comitato esecutivo con periodicità almeno trimestrale ai sensi dell'art. 2381, comma 5°, del codice civile.

Art. 24 - Funzionamento del Comitato Esecutivo

1. Le adunanze del Comitato esecutivo sono presiedute dal Presidente del Comitato medesimo o da chi ne fa le veci. Il Comitato si riunisce di regola con periodicità mensile e, comunque, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

2. Le modalità di convocazione del Comitato esecutivo, ove non determinate dal Consiglio di amministrazione, sono stabilite dal Comitato stesso.

3. Alle riunioni del Comitato esecutivo assistono i componenti del Collegio sindacale.

4. Per la validità delle adunanze del Comitato esecutivo è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato esecutivo si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

6. Verificandosi tali presupposti, il Comitato esecutivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario, che ne sottoscrivono il verbale.

7. I verbali delle riunioni del Comitato, redatti a cura del Segretario, devono essere firmati dal Presidente o da chi lo ha sostituito, e dal Segretario.

8. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal Presidente o dal Segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

*Capo IV
Presidenza*

Art. 25 - Funzioni del Presidente

- 1.** Il Presidente del Consiglio di amministrazione svolge le funzioni assegnategli dalla legge, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.
- 2.** Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, qualora non possa provvedere il Comitato esecutivo, il Presidente del Consiglio di amministrazione può prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione, portando a conoscenza del Consiglio alla sua prima adunanza le decisioni assunte.

*Capo V
Collegio sindacale*

Art. 26 - Composizione - Nomina – Funzionamento del Collegio sindacale

- 1.** Il Collegio sindacale è composto da cinque Sindaci effettivi e da tre supplenti, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Alla minoranza è riservata l'elezione di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente.
- 2.** La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati, in numero pari ai posti da coprire, sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.
- 3.** Possono presentare una propria lista di candidati l'azionista o il gruppo di azionisti che rappresentino non meno del 5% del capitale con diritto di voto in assemblea ordinaria.
- 4.** Uno stesso azionista o gruppo di azionisti non possono presentare, neanche per interposta persona, più di una lista.
Ogni azionista non può votare più di una lista.

5. Ai componenti del Collegio sindacale si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Il Presidente del Collegio sindacale deve essere scelto tra chi, oltre ad essere in possesso dei requisiti di legge, abbia maturato un'esperienza di almeno tre anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario ovvero in società e/o enti pubblici, del settore economico, aventi dimensione adeguata e valenza nazionale, oppure tra soggetti che abbiano esercitato la funzione di revisore in enti di rilievo nazionale. La suddetta attività non deve essere cessata da oltre un triennio.

6. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della Società almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione.

7. Ciascuna lista dovrà indicare non meno di due candidati della prima sezione e di un candidato della seconda sezione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; almeno uno di detti revisori dovrà essere il primo o il secondo membro di entrambe le sezioni di ogni lista.

8. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tre membri effettivi e due supplenti;
- 2) dalla seconda lista più votata sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, i due membri effettivi e l'altro membro supplente;
- 3) in caso di presentazione di una sola lista, tutti i sindaci effettivi e supplenti sono tratti da tale lista.

9. La Presidenza del Collegio sindacale spetta al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e sia in possesso dei requisiti di cui al comma 5°.

10. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

11. In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

L'Assemblea chiamata a deliberare sulla sostituzione del sindaco cessato provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

12. Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.

13. È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio sindacale si tengano per videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti il Collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

14. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, controlla l'amministrazione della Società, accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli, segnala al Consiglio di amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, chiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone nel tempo l'attuazione e l'efficacia, ed adempie tutte le funzioni ad esso demandate dalla legge.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, il Collegio sindacale e, anche individualmente, i Sindaci possono avvalersi delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno, nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio sindacale può altresì chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari nonché richiedere e scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

TITOLO IV DIREZIONE GENERALE

Art. 27 - Competenze del Direttore generale

1. Il Direttore generale è a capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deleghe conferitegli. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo, ed assiste a quelle dell'Assemblea.

2. In particolare, il Direttore generale:

- a) provvede all'organizzazione dei servizi e uffici della Società;
- b) ordina ispezioni, indagini e accertamenti presso tutti gli uffici e dipendenze della Società;
- c) provvede all'attività istruttoria nella materia dell'erogazione del credito, proponendo all'organo competente l'assunzione delle relative decisioni;
- d) provvede ancora all'istruttoria di tutti gli altri atti e affari;

- e) firma la corrispondenza, gli atti, i contratti e i documenti relativi alle funzioni a lui attribuite dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio di amministrazione; tale potere può essere delegato dal Direttore generale, anche in via continuativa, a dipendenti della Società;
- f) consente la cancellazione delle ipoteche o le surrogazioni a favore di terzi nonché le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e dei privilegi, la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari;
- g) provvede alla richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e di urgenza, nonché di tutti quelli che si rendessero necessari, in via cautelativa, alla tutela delle ragioni della Società, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

3. Al Direttore generale, oltre i suddetti poteri, competono, entro determinati limiti d'importo fissati dal Consiglio di amministrazione, poteri decisionali in materia di concessioni di fidi e di assunzione di impegni.

Art. 28 - Vice Direttori generali

1. Il Direttore generale è coadiuvato da uno o più Vice Direttori generali ai quali potrà delegare particolari incarichi, con l'approvazione del Presidente e dando comunicazione al Consiglio di amministrazione di quelli conferiti in via continuativa. I Vice Direttori possono essere invitati alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale le sue funzioni sono esercitate dal Vice Direttore generale con maggiore anzianità di carica o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età. Nel caso di assenza o di impedimento di tutti i Vice Direttori generali, le funzioni sono esercitate dal Dirigente di grado più elevato e con maggior anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

Art. 29 - Assemblea speciale

- 1.** L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera:
 - a) sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
 - b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
 - c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo; il fondo è anticipato dalla società, che può rivalersi sugli utili spettanti agli azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito;
 - d) sulla transazione delle controversie con la società, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni di categoria;
 - e) sugli altri oggetti di interesse comune.

- 2.** L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio è convocata dal Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, ovvero dagli amministratori della Società quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio. Si applica l'articolo 2406 del codice civile.

- 3.** In deroga all'articolo 2376, secondo comma, del codice civile l'Assemblea, salvo i casi previsti dal comma 1, lettere b) e d), delibera in prima e in seconda convocazione col voto favorevole di tante azioni che rappresentino rispettivamente almeno il venti e il dieci per cento delle azioni in circolazione; in terza convocazione l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti. Si applica l'articolo 2416 del codice civile.

Art. 30 - Rappresentante comune

- 1.** Il Rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli azionisti di risparmio. Al Rappresentante comune degli azionisti di risparmio si applica l'articolo 2417 del codice civile, intendendosi l'espressione obbligazionisti riferita ai possessori di azioni di risparmio.

- 2.** Possono essere nominate rappresentanti comuni anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi d'investimento nonché le società fiduciarie.

3. Il Rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a un triennio e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il Rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

4. Al fine di assicurargli un'adeguata informazione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni della categoria, la Società invia al Rappresentante comune la documentazione messa a disposizione del pubblico in occasione di operazioni straordinarie, negli stessi tempi e con le medesime modalità con cui essa è messa a disposizione della società di gestione del mercato.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE DEI TITOLARI DI ALTRE CATEGORIE DI AZIONI

Art. 31 - Assemblee speciali

1. Le deliberazioni dell'Assemblea generale che pregiudichino i diritti incorporati in altre categorie di azioni debbono essere approvate anche dall'Assemblea speciale degli azionisti della categoria interessata.

Per la convocazione, la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 2415 del codice civile e per la nomina del Rappresentante comune l'art. 2417 dello stesso codice.

TITOLO VII BILANCIO E UTILI

Art. 32 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Per la formazione del bilancio si osservano le disposizioni di legge.

Art. 33 - Riparto degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono così attribuiti:

- a) alla riserva legale, in misura pari al 5% (cinque per cento) degli utili, sino a che la riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) alle azioni di risparmio, a titolo di dividendo privilegiato, fino alla concorrenza del 5% (cinque per cento) del valore nominale dell'azione;

- c) alle azioni privilegiate, un dividendo pari al 10% (dieci per cento) del valore nominale, subordinato a quello riservato alle azioni di risparmio e prioritario rispetto a quello delle azioni ordinarie;
 - d) alla riserva statutaria, in misura non inferiore al 15% (quindici per cento) degli utili, e nella misura del 20% (venti per cento) degli stessi dal momento in cui la riserva legale ha raggiunto il quinto del capitale sociale.
- 2.** La restante parte degli utili netti, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione, potrà essere, in via alternativa o cumulativa, destinata:
- a) alla formazione e all'incremento di altre riserve;
 - b) alla distribuzione fra tutte le azioni in modo che:
 - alle azioni di risparmio spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% (due per cento) del valore nominale dell'azione;
 - alle azioni privilegiate spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari all'1% (uno per cento) del valore nominale dell'azione.
- 3.** Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura indicata nel primo comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.
- 4.** I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno della loro esigibilità sono prescritti a favore della Società in aumento alla riserva statutaria.

TITOLO VIII DIPENDENZE E RAPPRESENTANZE

Art. 34 - Dipendenze

- 1.** Gli uffici di rappresentanza e le succursali dipendono dalla direzione generale.

TITOLO IX RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Art. 35 - Potere di rappresentanza e facoltà di firma

- 1.** Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per

agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell'ipotesi prevista dal precedente art. 19, secondo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 28, secondo comma.

3. I poteri di firma attribuiti al personale del Banco sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee al Banco per il compimento di singole operazioni e affari.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - Diritto di recesso

Il diritto di recesso dei soci è disciplinato dalle disposizioni di legge; non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti (I) la proroga del termine e (II) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 37 - Scioglimento della Società

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, spetta all'Assemblea di stabilire le modalità della liquidazione. L'Assemblea nomina anche uno o più liquidatori e ne determina i compiti e l'emolumento.

2. Allo scioglimento della società le azioni di risparmio hanno prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

3. In sede di liquidazione, alle azioni privilegiate è attribuito il diritto al rimborso del loro valore nominale, successivo a quello delle azioni di risparmio e prioritario

rispetto alle azioni ordinarie. Alle azioni privilegiate é inoltre attribuito il diritto alla partecipazione al riparto del patrimonio residuo in uno con le altre azioni di ogni categoria, dopo rimborso del loro valore nominale.

Art. 38 - Esclusione dalle negoziazioni

1. In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni di risparmio, i possessori di tali azioni hanno diritto di recedere ai sensi dell'art. 2437 del codice civile.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che dovrà essere spedita alla società entro quindici giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione dalle negoziazioni da parte della competente Autorità ovvero, se successivo, dalla data di pubblicazione di apposito avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 39 - Riduzione del capitale

1. La riduzione del capitale sociale per perdite non importa riduzione del valore nominale delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

2. Se in conseguenza della riduzione del capitale per perdite l'ammontare delle azioni di risparmio e delle azioni senza voto o con voto limitato supera la metà del capitale sociale, il rapporto previsto nel quarto comma dell'articolo 145 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, deve essere ristabilito entro due anni mediante emissione di azioni ordinarie da attribuire in opzione ai possessori di azioni ordinarie. Tuttavia, se la parte di capitale rappresentata da azioni ordinarie si è ridotta al disotto del quarto del capitale sociale, deve essere riportata almeno al quarto entro sei mesi.

3. La società si scioglie se il rapporto fra azioni ordinarie e azioni senza voto o con voto limitato non è ristabilito entro i termini predetti.

4. Le deliberazioni relative alla riduzione e alla reintegrazione del capitale debbono assicurare, mediante i necessari raggruppamenti o frazionamenti, la parità di valore nominale delle azioni.

Art. 40 - Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia al codice civile e alle leggi speciali in materia.